



COMUNE DI TOMBOLO

PROVINCIA DI PADOVA - Tel. 049/5968322 - Fax 049/5968098
Via Vittorio Veneto n. 16 - C.F. 8100057 028 3 - P.IVA 0190373 028 9
www.comune.tombolo.pd.it

R.A.P. 1135/2010 N° 1135/2010 REG. PUBBL.

Prot. 15576 IL PRESENTE ATTO E' PUBBLICATO

DAL 21/12/10 AL 05/01/11

N° 87/2010

Ordinanza per la manutenzione di fossi, rive e scolatori nel Comune di Tombolo

IL RESPONSABILE DELLA 6° AREA

Premesso che ai sensi dell'art. 15, 16, 30, 31, 32 del D.Lgs 285/92 e s.m.i su tutte le strade e loro pertinenze,

E' VIETATO

- impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualsiasi natura;
- impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni ;

E' OBBLIGO

- mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.
- realizzare, ove occorre, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
- provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi;
- che gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali siano a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario;

A NORMA DEL REGOLAMENTO DI IGIENE

- le rive al bordo delle pareti dei canali, quando siano erbose, siano mantenute sgombre da eccessiva vegetazione, mentre dal lume dei canali dovrà essere, periodicamente o comunque quando sia ordinato dall'Autorità Comunale, asportato il materiale fangoso o putrescibile e quanto altro disturbi lo scolo delle acque e/o possa dar luogo a ristagni (art. 10 del regolamento comunale di igiene urbana approvato con delibera del C.C. n. 44 del 5.7.1974),
- è proibita ogni alterazione o modificazione dei fossi laterali alle strade e delle loro sponde per qualsiasi motivo;
- nessuno può ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni o canali di scolo;
- i fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qualsiasi tipo (in vicinanza degli abitati) che tra le proprietà private, dovranno essere sistemati e cioè: - diserbate e regolarizzate le ripe, scavati i fondali, liberate le acque da alghe e piante acquatiche e attuate le provvidenze atte a favorire il deflusso delle acque;

ACCERTATO CHE:

- in seguito a precipitazioni piovose, la mancanza di corpo idrico recettore e/o l'utilizzo dei canali/fossi per l'irrigazione, l'acqua può tracimare dai terreni di proprietà invadendo la sede stradale, creando situazioni di pericolo per la circolazione stradale e non;

- il ristagno dell'acqua nei fossi e canali dovuto all'ostruzione degli stessi può comportare situazioni di rischio igienico-sanitario;

RITENUTO che sia necessario provvedere al più presto alla pulizia dei fossi e all'eventuale rimozione dei manufatti stradali esistenti sopra i canali e fossi che ostruiscono il normale deflusso delle acque, onde evitare il ripetersi di situazioni di pericolo o rischio igienico;

VISTO il D.Lgs 285/92 e s.m.i. (Codice della Strada);

VISTO il D.P.R. 495/92 (Regolamento di Attuazione del Codice della strada);

VISTO il regolamento comunale di igiene in vigore, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 05.07.1974;

Visto il regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29.09.2009 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli art. 913-916-917 e segg. del libro III del Codice Civile;

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 267/00;

ORDINA

1. per le motivazioni espresse in premessa a tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati e a coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale ed ogni conseguente danno al corpo stradale ed alle fasce di pertinenza, realizzando corpi idrici recettori o eseguendo o facendo eseguire la pulizia dei fossati laterali entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza;

2. che il materiale rimosso a seguito della pulizia debba essere trasportato e smaltito in luogo idoneo al suo recepimento;

AVVERTE

che il Comune provvederà, ove detti lavori non vengano eseguiti entro il termine di cui sopra:

- alla esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, a norma dell'art. 70 comma 2 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i.) e del Regolamento Comunale di Igiene;

- all'applicazione di una sanzione amministrativa da € 155,00 ad € 624,00 (salvo aggiornamenti ISTAT) come previsto dall'art. 32 comma 6 del Codice della Strada (D.Lgs 285/92 e s.m.i.) o delle altre disposizioni di legge e/o regolamentari

COMUNICA

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza;

DISPONE

Il Comando di Polizia Locale, le altre forze di Polizia e l'azienda sanitaria, sono incaricati delle attività di controllo dell'esecuzione del provvedimento.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio e presso il sito internet del Comune www.comune.tombolo.pd.it per tutto il tempo di validità dello stesso.

Copia del presente atto può essere richiesta presso l'ufficio tecnico comunale e il Comando Polizia Locale.

Si informa che avverso al presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. entro 60 gg. o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del presente atto.

Si invia la presente all'Albo Pretorio del Comune per la sua affissione per quanto di competenza a:

- Comando Polizia Locale;
- Comando Stazione Carabinieri di Tombolo via S.Andrea 17/c;
- A.S.L. n. 15 Settore Igiene Pubblica/Dipartimento di Prevenzione – via P.Cosma 1 - Camposampiero;

Si trasmette per conoscenza a:

- Consorzio Bonifica Acque Risorgive – via Rovereto 12 - Venezia

Dalla Residenza Municipale li 21 Dicembre 2010

IL RESPONSABILE DELLA 6° AREA
(Geom. Ugo Agostini)